



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	43
DATA	27/01/2026

OGGETTO :

ATTIVITÀ GESTIONALI DEL C.R.A.S. (CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI) E CENTRO FAUNISTICO DEL PARCO DELL'ADAMELLO SITO IN COMUNE DI PASPARDO (BS). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI VETERINARIE AMBULATORIALI PER L'ANNO 2026 (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00. CIG: BA0CA2BA1C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana di Valle Camonica, nelle funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello, svolge servizi di valorizzazione e promozione della Valle Camonica in ambito naturalistico, scientifico, didattico e turistico, anche attraverso le attività di sedi e strutture dislocate sul territorio;

PREMESSO inoltre, e ricordato, che la Comunità Montana ha realizzato e dispone da tempo in località Flès del Comune di Paspardo, su beni immobili di proprietà comunale assegnati in comodato, di una struttura adibita a "Centro faunistico e Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) del Parco dell'Adamello";

EVIDENZIATO che il "Centro faunistico del Parco dell'Adamello", nel cui ambito è individuato l'omonimo C.R.A.S., è costituito da un'area recintata di circa 8 ettari di superficie, al cui interno è stato ristrutturato un piccolo Centro-visitatori con ambulatorio veterinario e sono stati realizzati percorsi didattici ad alta accessibilità, recinti di riabilitazione, voliere di ambientamento ed attrezzature didattiche per l'osservazione e la conoscenza della fauna selvatica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 204 in data 15.12.2025, con la quale veniva approvata la convenzione di gestione della struttura per il triennio 2026/2028 da stipularsi con L'Associazione non profit naturalistico-culturale "LontanoVerde" con sede in Ono San Pietro (BS) e, per quanto di competenza, con il Comune di Paspardo;

DATO ATTO che la Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 31/12/2025 e registrata al n° 60/2025 del registro atti interni;

EVIDENZIATO che l'art. 2 punto h) della sopra citata convenzione prevede che siano in capo al Parco dell'Adamello le spese veterinarie (responsabile sanitario

del centro di recupero, visite, chirurgia, radiologia, degenza specialistica, attrezzature mediche, farmaci etc.) necessarie per gli animali selvatici in cura e gestione presso il C.R.A.S./Centro faunistico;

TENUTO CONTO che:

1. per quanto riguarda l'effettuazione di prestazioni specialistiche veterinarie quali radiologia, ecografia, chirurgia, eutanasia, terapie, esami ematici etc., si presenta la necessità di provvedere all'individuazione di un ambulatorio veterinario - nelle immediate adiacenze del C.R.A.S. e provvisto di adeguate competenze ed esperienza in materia di fauna selvatica - disponibile ad accettare e trattare gli animali in cura presso il C.R.A.S. di Paspardo in relazione alle diverse evenienze possibili, sotto la supervisione del responsabile sanitario del C.R.A.S. stesso;
2. dette prestazioni, per loro natura, non sono allo stato attuale quantificabili con maggiore precisione o prevedibili, essendo legate alle diverse possibili emergenze veterinarie che si possono presentare nel corso dell'anno, ma si rende necessario comunque disporre di un accordo preventivo, che consenta di poter gestire le emergenze nel momento in cui le stesse si presentano;
3. il Decreto 19 luglio 2016 , n. 165 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica" rappresenta una fonte di riferimento e di orientamento per la determinazione dei parametri e dei compensi spettanti in caso di liquidazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici;

ATTESO che, per il 2026, l'ufficio ha acquisito la disponibilità dell'Ambulatorio veterinario Bontempi, Franceschetti e Ghiroldi con sede in BRENO (BS), Via 28 Aprile n. 41 per l'effettuazione di prestazioni specialistiche quali radiologia, ecografia, chirurgia, eutanasia, terapie, esami ematici etc., per gli animali selvatici in cura presso il C.R.A.S. di Paspardo, sulla base di un tariffario di riferimento concordato con l'ambulatorio;

EVIDENZIATO che l'Ambulatorio veterinario Bontempi, Franceschetti e Ghiroldi possiede una specifica e consolidata competenza e una comprovata esperienza nella gestione veterinaria della fauna selvatica ed è ubicato ad una distanza che rende praticabile usufruire dei servizi dello stesso, in relazione alle esigenze del C.R.A.S. e centro faunistico;

RITENUTO, in base ai dati di spesa degli anni precedenti, che si possa stimare una spesa massima annuale pari a € 4.950,00 stimata sulla base dell'annata peggiore caratterizzata dalle maggiori spese;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto dei servizi in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'urgenza di procedere alla gestione specialistico-ambulatoriale in ambito veterinario della fauna selvatica ospitata presso il Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) e Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Comune di Paspardo;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo in quanto:
 1. l'Ambulatorio veterinario Bontempi, Franceschetti e Ghiroldi possiede una specifica e consolidata competenza e una comprovata esperienza nella gestione veterinaria della fauna selvatica;
 2. il tariffario concordato presenta importi coerenti con i valori dei compensi indicati nel Decreto 19 luglio 2016 , n. 165, tenuto conto oltre tutto dell'elevato livello di specializzazione richiesta e della difficile standardizzazione dell'approccio veterinario legato alle specie animali in questo caso oggetto di cura e prestazioni;
 3. il servizio è da svolgersi a misura, con liquidazione a consuntivo in relazione a quanto effettivamente svolto e puntualmente rendicontato;
- il servizio di cui trattasi rispetta il dettato di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'importo dell'affidamento risulta di importo inferiore ai 5.000,00 €;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'acquisto in parola si provvede mediante risorse di parte corrente afferenti all'acquisizione di servizi del Parco dell'Adamello;

RITENUTO possibile affidare l'appalto dei servizi in argomento all'operatore economico sopra riportato, in quanto trattasi di soggetto che, per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 11/11/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è BA0CA2BA1C;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all'Ambulatorio veterinario Bontempi, Franceschetti e Ghiroldi con sede in BRENO (BS), Via 28 Aprile n. 41, per l'anno 2026, l'espletamento di servizi specialistici di medicina veterinaria rivolti alla fauna selvatica ospitata presso il C.R.A.S. e Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Comune di Paspardo, per una spesa massima stimata in € 4.950,00 - CIG: BA0CA2BA1C;

3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
- fine da perseguire:** cura, riabilitazione veterinaria e benessere animale della fauna selvatica ospitata presso il C.R.A.S./Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Paspardo;
 - oggetto del contratto:** prestazioni (servizi) veterinarie specialistiche-ambulatoriali rivolti alla fauna selvatica ospitata presso il C.R.A.S. e Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Comune di Paspardo;
 - forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza;
 - clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 31 dicembre 2026;
 - pagamento: per liquidazioni successive secondo necessità, a misura, con liquidazioni bimestrali per i servizi effettuati nei due mesi precedenti, previo invio e concordamento di dettaglio delle prestazioni man mano eseguite;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0102999
Creditore				Ambulatorio veterinario Bontempi, Franceschetti e Ghiroldi – BRENO (BS)					
Codice fiscale				02091220984					
Oggetto/Causale				prestazioni veterinarie specialistiche-ambulatoriali per fauna selvatica ospitata presso il C.R.A.S. di Paspardo					
Importo				€ 4.950,00					

5. di imputare la spesa massima stimata di € 4.950,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2026	1.03.02.99.999	1226/0 Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi	€ 4.950,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di liquidare bimestralmente e pagare il corrispettivo spettante al soggetto incaricato a servizi effettuati, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e che il medesimo, nonché il personale istruttore del procedimento, non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
12. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
13. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
GUIDO PIETRO CALVI / InfoCert S.p.A.